

ALLEGATO II

PROTOCOLLO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE GARANZIE INTERNAZIONALI SU BENI MOBILI STRUMENTALI RIGUARDANTE ALCUNI ASPETTI INERENTI AL MATERIALE MINERARIO, AGRICOLO E DA COSTRUZIONE

GLI STATI PARTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO i significativi vantaggi della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (in appresso la "convenzione") nel facilitare il finanziamento e il leasing di beni mobili strumentali di valore elevato inequivocabilmente identificabili,

RICONOSCENDO l'importante ruolo rivestito dal materiale minerario, agricolo e da costruzione nell'economia globale,

CONSAPEVOLI dei vantaggi derivanti dall'estensione della convenzione al materiale minerario, agricolo e da costruzione,

TENENDO CONTO della necessità di adattare la convenzione alle particolari esigenze del settore minerario, agricolo e della costruzione e del loro finanziamento,

OSSERVANDO che il sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane disciplinato dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci consente la determinazione delle categorie di materiale minerario, agricolo e da costruzione, che giustifica l'estensione della convenzione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni relative al materiale minerario, agricolo e da costruzione:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1— Definizioni

1. I termini che figurano nel presente protocollo sono usati nel senso loro attribuito dalla convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti.

2. Nel presente protocollo, i seguenti termini sono usati nel significato indicato qui di seguito:
- (a) "materiale agricolo" indica un bene che rientra in un codice del sistema armonizzato elencato nell'allegato 2 del protocollo, inclusi tutti gli accessori, componenti e parti installati, incorporati o fissati che non rientrano in un codice distinto del sistema armonizzato elencato in tale allegato, così come i dati, i manuali e i registri a ciò relativi;
 - (b) "materiale da costruzione" indica un bene che rientra in un codice del sistema armonizzato elencato nell'allegato 3 del protocollo, inclusi tutti gli accessori, componenti e parti installati, incorporati o fissati che non rientrano in un codice distinto del sistema armonizzato elencato in tale allegato, così come i dati, i manuali e i registri a ciò relativi;
 - (c) "proposta di Stati contraenti" indica una proposta di modifica degli allegati presentata almeno da due Stati contraenti;
 - (d) "commerciante" indica una persona (compreso il produttore) che vende o concede in leasing materiale nel corso ordinario della sua attività;
 - (e) "proposta del depositario" indica una notifica del depositario ai sensi dell'articolo XXXV, paragrafo 2, riguardante i codici del sistema armonizzato figuranti negli allegati e interessati da una revisione del sistema armonizzato, e contenente una proposta di aggiustamento di tali codici;
 - (f) "materiale" indica materiale minerario, materiale agricolo o materiale da costruzione;
 - (g) "contratto che conferisce una garanzia" indica il contratto concluso da una persona in qualità di garante;
 - (h) "garante" indica la persona che, al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni in favore di un creditore garantito da un contratto costitutivo di garanzia reale, o in virtù di un accordo, concede o rilascia una fideiussione, una garanzia a prima domanda o una lettera di credito "stand-by" o qualsiasi altra forma di assicurazione del credito;
 - (i) "sistema armonizzato" indica il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci disciplinato dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, quale modificata dal protocollo di emendamento del 24 giugno 1986;
 - (j) "revisione del sistema armonizzato" indica una revisione dei codici del sistema armonizzato accettata dall'Organizzazione mondiale delle dogane (istituita come Consiglio di cooperazione doganale) conformemente alle sue procedure;
 - (k) "materiale collegato a una proprietà immobiliare" indica del materiale collegato a una proprietà immobiliare in modo tale che una garanzia sulla proprietà immobiliare si estende al materiale ai sensi della legge dello Stato in cui la proprietà immobiliare è ubicata;
 - (l) "periodo di attuazione" indica:
 - (i) ai fini dell'articolo XXXV, il periodo iniziale che comincia alla data in cui il depositario invia una notifica agli Stati contraenti ai sensi dell'articolo XXXV, paragrafo 6, e che termina alla data prevista di entrata in vigore degli aggiustamenti specificata in tale paragrafo, e

- (ii) ai fini dell'articolo XXXVI, il periodo iniziale che comincia alla data in cui il depositario invia una notifica agli Stati contraenti ai sensi dell'articolo XXXVI, paragrafo 8, e che termina alla data prevista di entrata in vigore delle modifiche specificata in tale paragrafo;
- (m) "situazione di insolvenza" indica:
 - (i) l'apertura di procedure di insolvenza, o
 - (ii) l'intenzione dichiarata del debitore di sospendere i pagamenti o la loro effettiva sospensione, quando la legge od altra azione dello Stato impedisca o sospenda il diritto del creditore di avviare una procedura di insolvenza contro il debitore o di esercitare i rimedi a norma della convenzione;
- (n) "stock" indica il materiale detenuto da un commerciante ai fini della vendita o della concessione in leasing nel corso ordinario della sua attività;
- (o) "materiale minerario" indica un bene che rientra in un codice del sistema armonizzato elencato nell'allegato 1 del protocollo, inclusi tutti gli accessori, componenti e parti installati, incorporati o fissati che non rientrano in un codice distinto del sistema armonizzato elencato in tale allegato, così come i dati, i manuali e i registri a ciò relativi;
- (p) "nuovo Stato contraente" indica uno Stato che diventa Stato contraente dopo la data in cui il depositario invia agli Stati contraenti, a seconda dei casi, una proposta del depositario o una notifica di una proposta di Stati contraenti, e
- (q) "giurisdizione principale dell'insolvenza" indica lo Stato contraente dove è situato il centro dei principali interessi del debitore che, a questo scopo e salvo prova contraria, è considerato essere il luogo dove il debitore ha la propria sede statutaria o, in mancanza, il luogo dove si è costituito.

Articolo II — Applicazione della convenzione con riguardo al materiale

1. La convenzione si applica al materiale minerario, al materiale agricolo e al materiale da costruzione come previsto dai termini del presente protocollo e dagli allegati 1, 2 e 3, indipendentemente dall'uso previsto o effettivo del materiale.
2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che limiterà l'applicazione del presente protocollo alla totalità del materiale compreso in uno o due dei suoi allegati.
3. Il presente protocollo non si applica ai beni rientranti nella definizione di "materiale aeronautico" di cui al protocollo annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, nella definizione di "materiale rotabile ferroviario" di cui al protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, o nella definizione di "beni di tipo spaziale" di cui al protocollo alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti ai beni di tipo spaziale.

4. La convenzione e il presente protocollo sono conosciuti con il nome di "convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali con riguardo al materiale minerario, al materiale agricolo e al materiale da costruzione".

Articolo III — Deroghe

Le parti possono, mediante un accordo scritto, escludere l'applicazione dell'articolo X e, nell'ambito delle loro relazioni reciproche, derogare o modificare gli effetti delle disposizioni del presente protocollo, ad esclusione dell'articolo VIII, paragrafi da 2 a 4.

Articolo IV — Poteri dei rappresentanti

Una persona può, in relazione al materiale, concludere un accordo, effettuare un'iscrizione quale definita all'articolo 16, paragrafo 3, della convenzione, e far valere i diritti e le garanzie derivanti dalla convenzione in qualità di mandatario, fiduciario o a qualsiasi altro titolo di rappresentante.

Articolo V — Identificazione del materiale

1. Ai fini della lettera c) dell'articolo 7 della convenzione e dell'articolo XXI, una descrizione del materiale è sufficiente per identificarlo se essa contiene:
 - (a) una descrizione del materiale per elemento;
 - (b) una descrizione del materiale per tipo;
 - (c) una dichiarazione che l'accordo copre tutto il materiale presente e futuro, o
 - (d) una dichiarazione che l'accordo copre tutto il materiale presente e futuro eccetto determinati elementi o tipi.
2. Ai fini dell'articolo 7 della convenzione, una garanzia su del materiale futuro identificato in conformità al precedente paragrafo è costituita quale garanzia internazionale non appena il costituente, il venditore con riserva o il concedente può disporre del materiale, senza necessità di un nuovo atto di trasferimento.

Articolo VI — Scelta della legge applicabile

1. Il presente articolo si applica solo quando uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 1.

2. Le parti di un accordo o di un contratto che conferisce una garanzia o di un accordo di subordinazione possono convenire sulla legge che regolerà in tutto o in parte i loro diritti e obbligazioni.
3. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, il riferimento nel precedente paragrafo alla legge scelta dalle parti indica il diritto nazionale dello Stato designato o, nel caso in cui lo Stato comprenda diverse unità territoriali, il diritto nazionale dell'unità territoriale designata.

Articolo VII — Collegamento con una proprietà immobiliare

1. Quando un materiale collegato a una proprietà immobiliare è situato in uno Stato non contraente, il presente protocollo non pregiudica l'applicazione delle leggi di tale Stato che determinano se una garanzia internazionale su un materiale collegato a una proprietà immobiliare non può essere creata, ha cessato di esistere, è subordinata ad altri diritti o garanzie su detto materiale, o è altrimenti interessata dal collegamento di detto materiale con la proprietà immobiliare.
2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, uno Stato contraente dichiara che l'alternativa A, B, o C del presente articolo si applicherà nella sua integralità in relazione a una garanzia internazionale su un materiale collegato a una proprietà immobiliare situato nello Stato contraente.

Alternativa A

1. Se il materiale collegato a una proprietà immobiliare è separabile dalla proprietà immobiliare, il suo collegamento con la proprietà immobiliare non incide sull'applicazione del presente protocollo, compresi la creazione, l'esistenza, l'ordine di prelazione o l'esecuzione di una garanzia su tale materiale. Il presente protocollo non si applica a un materiale collegato a una proprietà immobiliare non separabile dalla proprietà immobiliare.
2. Il materiale collegato a una proprietà immobiliare è separabile dalla proprietà immobiliare solo se il suo valore stimato dopo la divisione fisica fra il materiale e la proprietà immobiliare sarebbe maggiore dei costi stimati di tale divisione e di ogni ripristino della proprietà immobiliare.
3. Se il materiale collegato a una proprietà immobiliare è separabile dalla proprietà immobiliare alla data in cui diventa un materiale collegato o alla data in cui su di esso è creata una garanzia internazionale, a seconda della data più recente, vi è una presunzione confutabile che esso continui ad essere separabile da tale proprietà immobiliare.

Alternativa B

1. Il presente protocollo non pregiudica l'applicazione delle leggi dello Stato in cui è situata la proprietà immobiliare che determinano se una garanzia internazionale su un materiale collegato a una proprietà immobiliare non può essere creata, ha cessato di

esistere, è subordinata ad altri diritti o garanzie su detto materiale, o è altrimenti interessata dal collegamento di detto materiale con la proprietà immobiliare se il materiale ha perso la sua identità giuridica individuale conformemente alle leggi di tale Stato.

2. Qualora un materiale soggetto a una garanzia internazionale iscritta sia un materiale collegato a una proprietà immobiliare e non abbia perso la sua identità giuridica individuale conformemente alla legge dello Stato in cui è situata la proprietà immobiliare, una garanzia sulla proprietà immobiliare che si estenda su tale materiale ha la prelazione sulla garanzia internazionale iscritta sul materiale solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) la garanzia sulla proprietà immobiliare è stata iscritta conformemente alle prescrizioni della legislazione nazionale prima della data dell'iscrizione della garanzia internazionale sul materiale ai sensi del presente protocollo e l'iscrizione della garanzia sulla proprietà immobiliare continua ad essere effettiva, e
 - (b) il materiale è diventato collegato alla proprietà immobiliare prima della data dell'iscrizione della garanzia internazionale su di esso ai sensi del presente protocollo.

Alternativa C

1. Il presente protocollo non pregiudica l'applicazione delle leggi dello Stato in cui è situata la proprietà immobiliare che determinano se una garanzia internazionale su un materiale collegato a una proprietà immobiliare non può essere creata, ha cessato di esistere, è subordinata ad altri diritti o garanzie su detto materiale, o è altrimenti interessata dal collegamento di detto materiale con la proprietà immobiliare.

CAPO II

RIMEDI PER L'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI E ORDINE DI PRELAZIONE

Articolo VIII — Modifiche alle disposizioni relative ai rimedi per l'inadempimento delle obbligazioni

1. Oltre alle misure previste dal capo III della convenzione, il creditore può, sempre che il debitore vi abbia in qualunque tempo consentito e nei casi indicati nel predetto capo, far esportare e far trasferire fisicamente il materiale dal territorio dove si trova.
2. Il creditore non può esercitare i rimedi indicati nel paragrafo precedente senza il preventivo consenso scritto del titolare di una garanzia iscritta che prevalga su quella del creditore.

3. L'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione non si applica al materiale. Ogni rimedio previsto dalla convenzione con riferimento al materiale è esercitato in modo commercialmente ragionevole. Un rimedio si presume esercitato in modo commercialmente ragionevole quando è esercitato in modo conforme a una disposizione dell'accordo, salvo che tale disposizione sia manifestamente irragionevole.
4. Il creditore garantito che comunichi ai soggetti interessati, con preavviso scritto di almeno quattordici giorni di calendario, una proposta di vendita o di locazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione, si presume soddisfatto il requisito del "preavviso ragionevole" previsto dal suddetto articolo. Tuttavia, il presente paragrafo non impedisce che un creditore garantito e un costituente o garante possano stabilire contrattualmente un preavviso più lungo.
5. Fatto salvo il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di sicurezza, lo Stato contraente provvede affinché le autorità amministrative competenti prestino sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nella misura necessaria per l'esercizio dei rimedi di cui al paragrafo 1.
6. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che non applicherà il paragrafo precedente.
7. Il creditore garantito che proponga l'esportazione di materiale in applicazione del paragrafo 1, anziché in applicazione di un ordine di tribunale, informa per iscritto e con un preavviso ragionevole dell'esportazione proposta:
 - (a) le persone interessate indicate all'articolo 1, lettera m), punti i) e ii), della convenzione, e
 - (b) le persone interessate indicate all'articolo 1, lettera m), punto iii), della convenzione che abbiano informato il creditore garantito dei propri diritti con un preavviso ragionevole prima dell'esportazione.

Articolo IX — Modifica alle disposizioni relative alle misure provvisorie

1. Il presente articolo si applica solo quando uno Stato contraente abbia emesso una dichiarazione ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 2, e nella misura prevista da tale dichiarazione.
2. Ai fini del dell'articolo 13, paragrafo 1, della convenzione, nell'ambito del conseguimento delle misure provvisorie, l'espressione "termine breve" si intende come riferito al numero di giorni di calendario decorrenti dalla data di deposito della domanda indicato nella dichiarazione effettuata dallo Stato contraente nel quale la domanda è presentata.
3. L'articolo 13, paragrafo 1, della convenzione si applica inserendo la disposizione seguente immediatamente dopo la lettera d):

"e) se in ogni momento il debitore e il creditore hanno in tal modo espressamente convenuto, la vendita del bene e l'attribuzione dei relativi prodotti",

e l'articolo 43, paragrafo 2, della convenzione si applica sostituendo le parole "dalla lettera d)" con le parole "dalle lettere d) ed e)".

4. Il diritto di proprietà, o altro diritto del debitore trasferito per effetto della vendita indicata nel paragrafo precedente, è liberato da qualsiasi garanzia o diritto sul quale la garanzia internazionale del creditore prevalga secondo le disposizioni dell'articolo 29 della convenzione.
5. Il creditore e il debitore o qualsiasi altro soggetto interessato possono convenire per iscritto di escludere l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, della Convenzione.
6. I rimedi di cui all'articolo VIII, paragrafo 1:
 - (a) sono resi disponibili in uno Stato contraente dalle autorità amministrative nei sette giorni successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che la misura prevista all'articolo 13 della convenzione è stata accordata o, quando la misura sia concessa da un giudice straniero, dopo che la stessa sia stata riconosciuta da un organo giurisdizionale dello Stato contraente e che il creditore è autorizzato ad ottenere tali misure conformemente alla convenzione, e
 - (b) le competenti autorità prestano sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell'attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza.
7. I paragrafi 2 e 6 non pregiudicano le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza.

Articolo X — Rimedi per il caso di insolvenza

1. Il presente articolo si applica solo qualora uno Stato contraente che sia la giurisdizione principale dell'insolvenza abbia effettuato una dichiarazione in applicazione dell'articolo XXVIII, paragrafo 3.
2. I riferimenti nel presente articolo all'"amministratore dell'insolvenza" si intendono come riferimenti a quella persona nella sua capacità ufficiale e non personale.
3. Al verificarsi di una situazione di insolvenza e nell'osservanza del paragrafo 7, l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, restituisce il materiale al creditore non più tardi della prima delle due seguenti date:
 - (a) alla fine del periodo di attesa, e
 - (b) alla data in cui il creditore avrebbe diritto ad acquisire il possesso del materiale se il presente articolo non si applicasse.
4. Ai fini del presente articolo, "periodo di attesa" indica il periodo specificato in una dichiarazione dello Stato contraente che è la giurisdizione principale dell'insolvenza.
5. Fintantoché il creditore non abbia avuto la possibilità di prendere possesso del bene secondo il paragrafo 3:
 - (a) l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, preservano e hanno cura del materiale e ne conservano il valore in conformità al contratto, e
 - (b) il creditore può domandare ogni altra misura provvisoria che sia disponibile in base alla legge applicabile.
6. La lettera a) del precedente paragrafo non preclude l'uso del materiale in base ad accordi conclusi per preservare, avere cura del materiale e conservarne il valore.

7. L'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, può trattenere il possesso del materiale quando, al più tardi alla data fissata nel paragrafo 3, abbia rimediato alle inadempienze diverse da quelle dovute all'apertura delle procedure di insolvenza e si sia impegnato ad adempiere le obbligazioni future in conformità al contratto e ai relativi documenti. Nell'ipotesi di inadempimento nell'esecuzione di obbligazioni future, non si applica un nuovo periodo di attesa.
8. I rimedi di cui all'articolo VIII, paragrafo 1:
 - (a) in uno Stato contraente sono resi disponibili dalle autorità amministrative nei sette giorni successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che è autorizzato a ottenere tali misure in conformità alla convenzione, e
 - (b) le competenti autorità prestano sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell'attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza.
9. È fatto divieto di ostacolare o ritardare l'applicazione dei rimedi consentiti dalla convenzione o dal presente protocollo dopo la data indicata dal paragrafo 3.
10. Nessuna obbligazione del debitore in virtù del contratto può essere modificata senza il consenso del creditore.
11. Nessuna disposizione del paragrafo precedente è interpretata in modo da recare pregiudizio al potere dell'amministratore dell'insolvenza, se del caso, di risolvere il contratto in base alla legge applicabile.
12. Nessun diritto o garanzia, eccetto i diritti e le garanzie di natura non convenzionale appartenenti a una categoria coperta da una dichiarazione resa in applicazione dell'articolo 39, paragrafo 1, della convenzione prevale sulle garanzie iscritte nelle procedure di insolvenza.
13. La convenzione, così come modificata dall'articolo VIII, si applica all'esercizio di qualsiasi rimedio in virtù del presente articolo.

Articolo XI — Assistenza in caso di insolvenza

1. Il presente articolo si applica solo nello Stato contraente che abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 1.
2. Gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente dove il materiale è situato cooperano, nell'osservanza del diritto di tale Stato, quanto più possibile con gli organi giurisdizionali stranieri e con gli amministratori dell'insolvenza stranieri al fine di dare applicazione alle disposizioni dell'articolo X.

Articolo XII — Disposizioni relative agli stock

1. Il presente articolo si applica solo quando uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 4.
2. Una garanzia sullo stock, creata o prevista da un accordo ai sensi del quale il commerciante ha la qualità di debitore, non costituisce una garanzia internazionale se

il commerciante è situato nello Stato contraente di cui al precedente paragrafo nel momento in cui la garanzia sorge o è creata.

3. L'articolo 29, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), della convenzione non si applicano a un acquirente, a un acquirente con riserva o a un concessionario di uno stock di un commerciante se il commerciante è situato nello Stato contraente di cui al paragrafo 1 al momento in cui l'acquirente, l'acquirente con riserva o il concessionario acquisisce diritti o garanzia sullo stock.
4. Ai fini del presente articolo, un commerciante è situato nello Stato dove ha il proprio stabilimento o, se ha più stabilimenti, dove si trova quello principale.

Articolo XIII — Disposizioni relative al debitore

1. In assenza di inadempimento ai sensi dell'articolo 11 della convenzione, il debitore ha diritto al pacifico godimento e all'uso del materiale secondo le disposizioni dell'accordo nei confronti:
 - (a) del proprio creditore e del titolare di qualsiasi garanzia dal quale il debitore acquisti diritti liberi da garanzia in virtù dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), della convenzione, salvo che e nella misura in cui il debitore non abbia convenuto diversamente, e
 - (b) del titolare di ogni garanzia alla quale il diritto del debitore sia subordinato in base all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), della convenzione, ma solamente in quanto lo stesso titolare abbia così convenuto.
2. Nessuna disposizione della convenzione o del presente protocollo pregiudica la responsabilità del creditore per inadempimento del contratto in base alla legge applicabile nella misura in cui detto contratto riguardi il materiale.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ISCRIZIONE DELLE GARANZIE INTERNAZIONALI RIGUARDANTI IL MATERIALE

Articolo XIV — L'autorità di sorveglianza e il conservatore

1. L'autorità di sorveglianza è l'ente internazionale designato a seguito di una risoluzione della conferenza diplomatica ai fini dell'adozione del presente protocollo, a condizione che tale autorità di sorveglianza sia in grado ed abbia la volontà di agire in tale capacità.
2. Se l'ente internazionale menzionato al paragrafo precedente non è in grado né ha la volontà di agire come autorità di sorveglianza, è convocata una conferenza di Stati firmatari e di Stati contraenti per designare un'altra autorità di sorveglianza.

3. L'autorità di sorveglianza, i suoi funzionari ed impiegati godono dell'immunità relativa ai procedimenti giudiziari o amministrativi in conformità alle disposizioni a loro applicabili in qualità di ente internazionale o ad altro titolo.
4. L'autorità di sorveglianza istituisce una commissione di esperti scelti tra un numero di persone nominate dagli Stati firmatari e dagli Stati contraenti che siano dotate della qualificazione e dell'esperienza necessarie, e la incarica di assisterla nello svolgimento delle sue funzioni.
5. Il primo conservatore del registro internazionale è nominato per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente protocollo. Successivamente, il conservatore viene nominato o rinominato dall'autorità di sorveglianza ogni cinque anni.

Articolo XV - Primo regolamento

Il primo regolamento è stabilito dall'autorità di sorveglianza in modo da acquistare efficacia all'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo XVI - Designazione dei punti di ingresso

1. Uno Stato contraente può in ogni tempo designare uno o più organismi come il punto o i punti di ingresso attraverso i quali, in modo esclusivo o meno, vengono trasmesse al registro internazionale le informazioni richieste per l'iscrizione, ad eccezione dell'iscrizione di un avviso di garanzia nazionale o di un diritto o di una garanzia in base all'articolo 40 della convenzione, costituitisi secondo le leggi di un altro Stato. I diversi punti di ingresso funzionano almeno durante l'orario di lavoro in vigore nei rispettivi territori.
2. Per quanto concerne le informazioni necessarie ai fini delle iscrizioni relative agli avvisi di vendita, una designazione effettuata in base al paragrafo precedente può consentire, ma non imporre, l'uso di uno o più dei punti di ingresso designati.
3. Un'iscrizione non è priva di valore per il fatto di essere stata effettuata in modo diverso da quanto conforme ai requisiti imposti da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1.

Articolo XVII - Identificazione del materiale ai fini dell'iscrizione

Una descrizione del materiale che contenga il numero di serie assegnato dal costruttore, con le informazioni supplementari richieste per garantire l'unicità, è necessaria e sufficiente per identificare il bene ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della convenzione. Il regolamento stabilisce il formato del numero di serie del costruttore e specifica quali informazioni supplementari sono necessarie a garantire l'unicità.

Articolo XVIII - Modifiche aggiuntive alle disposizioni relative al registro

1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 6, della convenzione, il criterio di ricerca del materiale è il numero di serie del costruttore.
2. Le tariffe menzionate all'articolo 17, paragrafo 2, lettera h), della convenzione sono determinate in modo da coprire:
 - (a) i costi ragionevoli di stabilimento, funzionamento e regolamentazione del registro internazionale, e i costi ragionevoli dell'autorità di sorveglianza connessi all'esercizio delle funzioni, all'esercizio dei poteri e all'esecuzione delle obbligazioni menzionate all'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione, e
 - (b) i costi ragionevoli del depositario connessi all'esercizio delle funzioni, all'esercizio dei poteri e all'esecuzione delle obbligazioni menzionate all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), della convenzione e all'articolo XXXVII, paragrafo 2, lettere da c) a f) del presente protocollo.
3. Il conservatore esercita e amministra le funzioni centralizzate del registro internazionale ventiquattro ore su ventiquattro
4. Il conservatore risponde ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, della convenzione delle perdite causate fino a un importo non superiore al valore del materiale cui la perdita si riferisce. Nonostante la frase precedente, la responsabilità del conservatore non supera i 5 milioni di diritti speciali di prelievo per anno di calendario, o l'importo superiore, calcolato nello stesso modo, che l'autorità di sorveglianza può determinare periodicamente con regolamento.
5. Il precedente paragrafo non limita la responsabilità del conservatore in caso di danni per perdite causate da colpa grave o dolo del conservatore o dei suoi funzionari o impiegati.
6. L'ammontare dell'assicurazione o della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 28, paragrafo 4, della convenzione non è inferiore all'importo determinato come appropriato dall'autorità di sorveglianza, tenuto conto della responsabilità futura del conservatore.
7. Nessuna disposizione della convenzione impedisce che il conservatore si procuri una assicurazione o una garanzia finanziaria che copra gli eventi di cui lo stesso non è responsabile in base all'articolo 28 della convenzione.

Articolo XIX - Modifiche alle disposizioni relative alla cancellazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25 della convenzione:
 - (a) i riferimenti al debitore di cui ai paragrafi 1 e 3 di tale articolo sono considerati come fossero riferimenti alle persone interessate di cui all'articolo 1, lettera m), punti i) e iii), della convenzione;
 - (b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Quando un'iscrizione non doveva essere effettuata o non è corretta, o dovrebbe essere cancellata in casi non contemplati da nessuno dei paragrafi precedenti, la persona a beneficio della quale l'iscrizione è stata

fatta deve procedere senza ritardo alla sua cancellazione o alla modifica, su domanda scritta di qualsiasi persona interessata di cui all'articolo 1, lettera m), punti i) e iii) consegnata o ricevuta all'indirizzo della persona a beneficio della quale l'iscrizione è stata fatta quale indicato nell'iscrizione", e

(c) le disposizioni seguenti sono inserite immediatamente dopo il paragrafo 4:

"5. Quando il titolare della garanzia di cui ai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o la persona a beneficio della quale l'iscrizione è stata fatta ai sensi del paragrafo 4 ha cessato di esistere o è introvabile l'organo giurisdizionale può, su richiesta di qualsiasi persona interessata di cui all'articolo 1, lettera m), punti i) e iii), ingiungere al conservatore di cancellare l'iscrizione.

6. Quando il futuro creditore o il futuro cessionario di cui al paragrafo 2 del presente articolo ha cessato di esistere o è introvabile l'organo giurisdizionale può, su richiesta del futuro debitore o del cedente, ingiungere al conservatore di cancellare l'iscrizione."

2. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione e nelle circostanze ivi descritte, il titolare di una garanzia internazionale futura che sia stata iscritta o di una cessione futura di una garanzia internazionale che sia stata iscritta adotta tutte le misure a propria disposizione per ottenere la cancellazione dell'iscrizione nei dieci giorni decorrenti dalla ricezione della domanda prevista in tale paragrafo.

Articolo XX - Avvisi di vendita

I regolamenti autorizzano l'iscrizione nel registro internazionale di avvisi di vendita di materiale. A tali regolamenti si applicano, in quanto rilevanti, le disposizioni del presente capo e del capo V della convenzione. Le iscrizioni di questo tipo e le ricerche effettuate o i certificati rilasciati in relazione ad avvisi di vendita hanno tuttavia valore puramente informativo e non pregiudicano i diritti acquisiti da qualunque persona ai sensi della convenzione o del presente protocollo né producono altri effetti.

CAPO IV

COMPETENZA

Articolo XXI — Rinuncia all'immunità della giurisdizione

1. Ferma l'osservanza del paragrafo 2, la rinuncia all'immunità della giurisdizione relativa agli organi giurisdizionali indicati agli articoli 42 o 43 della convenzione, o relativa all'esercizio coattivo di diritti e garanzie riguardanti il materiale secondo la convenzione, ha forza obbligatoria ed è attributiva della competenza, se le altre

condizioni di attribuzione della competenza o dell'esecuzione sono soddisfatte; essa consente altresì di fare ricorso alle misure di esecuzione, secondo il caso.

2. Una rinuncia fatta in virtù del paragrafo precedente è fatta per iscritto e contiene una descrizione del materiale come specificato all'articolo V, paragrafo 1.

CAPO V

RELAZIONE CON LE ALTRE CONVENZIONI

Articolo XXII - Relazione con la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale

La convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali con riguardo al materiale minerario, al materiale agricolo e al materiale da costruzione sostituisce la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale per quanto riguarda le materie del presente protocollo fra gli Stati parte di entrambe le convenzioni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo XXIII - Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente protocollo è aperto a Pretoria il 22 novembre 2019 alle firme degli Stati partecipanti alla conferenza diplomatica per l'adozione di un protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione, svoltasi a Pretoria dall'11 al 22 novembre 2019. Dopo il 22 novembre 2019, il presente protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede principale dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) a Roma, fino all'entrata in vigore in conformità con l'articolo XXV.
2. Il presente protocollo è oggetto di ratifica, accettazione e approvazione da parte degli Stati che lo hanno firmato.
3. Gli Stati che non hanno firmato il presente protocollo possono aderirvi in qualunque momento.
4. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante deposito di uno strumento nelle forme dovute presso il depositario.
5. Uno Stato non può divenire parte del presente protocollo se non è o non diviene anche parte della Convenzione.

Articolo XXIV - Organizzazioni regionali di integrazione economica

1. Anche un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dal presente protocollo può firmare, accettare, approvare o aderire al presente protocollo. In questo caso l'organizzazione regionale di integrazione economica, in quanto abbia competenza nelle materie regolate dal presente protocollo, ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente. Allorché ai fini del presente protocollo acquisti rilevanza il numero degli Stati contraenti, l'organizzazione regionale di integrazione economica non conta come Stato contraente in aggiunta agli Stati che ne sono membri e che sono anche Stati contraenti.
2. All'atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione regionale di integrazione economica presenta al depositario una dichiarazione indicante le materie regolate dal presente protocollo per le quali gli Stati membri le hanno delegato la propria competenza. L'organizzazione regionale di integrazione economica deve informare senza ritardo il depositario di qualsiasi modifica intervenuta nella delega di competenza, ivi comprese le nuove deleghe di competenza, specificate nella dichiarazione fatta in base al presente paragrafo.
3. Qualsiasi riferimento a "Stato contraente" o "Stati contraenti" o "Stato parte" o "Stati parte" nel presente protocollo si applica ugualmente a un'organizzazione regionale di integrazione economica quando ciò sia richiesto dal contesto.

Articolo XXV - Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore tra gli Stati che hanno depositato gli strumenti di cui alla lettera a):
 - (a) il primo giorno del mese successivo al terzo mese dal deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; oppure, se posteriore,
 - (b) alla data in cui l'autorità di sorveglianza deposita presso il depositario il certificato attestante la piena operatività del registro internazionale.
2. Per gli altri Stati il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo:
 - (a) alla scadenza del terzo mese dalla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; oppure, se posteriore,
 - (b) alla data di cui alla lettera b) del precedente paragrafo.

Articolo XXVI - Unità territoriali

1. Se uno Stato contraente comprende unità territoriali nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi in relazione ad argomenti trattati dal presente protocollo, esso può, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che il presente protocollo sarà applicato a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse; tale dichiarazione potrà essere modificata a seguito di un'altra dichiarazione che potrà essere presentata in qualsiasi momento.
2. Tale dichiarazione dovrà essere notificata al depositario e indica esattamente le unità territoriali alle quali si applica il presente protocollo.
3. Se uno Stato contraente non ha effettuato alcuna dichiarazione in virtù del paragrafo 1, il presente protocollo si applica a tutte le unità territoriali che lo Stato comprende.
4. Allorché uno Stato contraente estende l'applicazione del presente protocollo ad una o più delle proprie unità territoriali, le dichiarazioni consentite dal presente protocollo possono essere formulate nei confronti di ciascuna unità territoriale; le dichiarazioni rese nei confronti di un'unità territoriale possono essere diverse da quelle fatte nei riguardi di un'altra.
5. Se, in virtù di una dichiarazione formulata in conformità del paragrafo 1, il presente protocollo si estende ad una o più unità territoriali di uno Stato contraente:
 - (a) il debitore si considera situato in uno Stato contraente solo se si è costituito in base a una legge in vigore in un'unità territoriale alla quale la presente convenzione e il presente protocollo si applicano, o se ha la propria sede statutaria, la propria amministrazione centrale, il proprio stabilimento o la propria residenza abituale in un'unità territoriale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano;
 - (b) ogni riferimento all'ubicazione di un bene in uno Stato contraente si riferisce all'ubicazione del bene in un'unità territoriale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano;
 - (c) ogni riferimento alle autorità amministrative dello Stato contraente sarà interpretato come se indichi le autorità amministrative competenti in un'unità territoriale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano, e
 - (d) ai fini dell'articolo XII, paragrafo 4, un commerciante si considera situato in uno Stato contraente se ha il proprio stabilimento o, se ha più stabilimenti, quello principale, in un'unità territoriale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano.

Articolo XXVII — Disposizioni transitorie

In relazione al materiale agricolo, al materiale da costruzione e al materiale minerario, l'articolo 60 della convenzione è così modificato:

- (a) il paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal seguente:

"a) 'data d'entrata in vigore della presente convenzione' indica, nei confronti di un debitore, la data in cui interviene l'ultimo dei tre seguenti eventi:

- (i) il momento in cui la presente convenzione entra in vigore;
 - (ii) il momento in cui lo Stato in cui il debitore è situato quando il diritto o la garanzia sorge o è creato diviene uno Stato contraente, e
 - (iii) il momento in cui il protocollo diventa applicabile in tale Stato al materiale soggetto al diritto o garanzia preesistente.";
- (b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nella sua dichiarazione formulata in virtù del paragrafo 1, uno Stato contraente può specificare una data, fissata non prima che sia trascorso un periodo di tre anni e non dopo che sia trascorso un periodo di dieci anni dal momento in cui la dichiarazione produce effetto, a partire dalla quale gli articoli 29, 35 e 36 della presente convenzione, quali modificati o integrati dal protocollo, saranno applicati, nella misura e nel modo specificato nella dichiarazione, ai diritti e alle garanzie preesistenti sorti da un accordo stipulato al tempo in cui il debitore era situato in quello Stato. L'ordine di prelazione fra i diritti o le garanzie in virtù del diritto di quello Stato, in quanto applicabile, è mantenuto se i diritti o le garanzie sono stati iscritti nel registro internazionale prima della scadenza del periodo specificato nella dichiarazione, indipendentemente dal fatto che altri diritti o garanzie siano stati iscritti anteriormente.";

- (c) è inserito il paragrafo seguente:

"4. Ai fini del paragrafo 3, una dichiarazione produce effetto, rispetto a un diritto o garanzia preesistente su del materiale cui diventa applicabile in tale Stato il protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale agricolo, da costruzione e minerario ai sensi degli articoli XXXV e XXXVI di tale protocollo, al momento in cui il protocollo diventa applicabile a tale materiale.".

Articolo XXVIII - Dichiarazioni relative ad alcune disposizioni

1. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà l'articolo VI o l'articolo XI, o entrambi gli articoli.
2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà l'articolo IX in tutto o in parte. Se effettua tale dichiarazione, deve indicare il termine prescritto dall'articolo IX, paragrafo 2.
3. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà l'articolo X e, in questo caso, dovrà specificare gli eventuali tipi di procedure di insolvenza alle quali si applica tale articolo. Uno Stato contraente che effettui una dichiarazione in applicazione del presente paragrafo deve indicare il termine prescritto dall'articolo X.

4. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà l'articolo XII.
5. Ogni dichiarazione effettuata ai sensi del presente protocollo si applica alla totalità del materiale contemplato dal presente protocollo.
6. Uno Stato contraente che effettua una dichiarazione riguardo ad una delle alternative di cui all'articolo VII sceglie la stessa alternativa in relazione alla totalità del materiale cui si applica il presente protocollo.
7. Gli organi giurisdizionali degli Stati contraenti applicano l'articolo X in conformità della dichiarazione fatta dallo Stato contraente che è la giurisdizione principale dell'insolvenza.

Articolo XXIX — Dichiarazioni rese in base alla Convenzione

Salvo indicazione contraria, si ritiene che le dichiarazioni fatte in base alla convenzione, ivi incluse quelle rese in base agli articoli 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 e 60 della convenzione, siano state fatte anche in base al presente protocollo.

Articolo XXX — Riserve e dichiarazioni

1. Non sono ammesse riserve al presente protocollo, ma le dichiarazioni consentite dagli articoli II, VII, VIII, XXVI, XXVIII, XXIX e XXXI possono essere fatte in conformità a tali disposizioni.
2. Ogni dichiarazione, dichiarazione successiva o ogni ritiro di una dichiarazione fatta in virtù del presente protocollo è notificata per iscritto al depositario.

Articolo XXXI — Dichiarazioni successive

1. Ad eccezione di una dichiarazione resa in conformità all'articolo XXIX in virtù dell'articolo 60 della convenzione, uno Stato parte può fare una dichiarazione successiva per mezzo di una notifica al depositario in ogni momento successivo alla data in cui il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato stesso.
2. Una dichiarazione successiva produce effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario. Se la notifica indica un termine più lungo perché la dichiarazione produca effetti, la dichiarazione produce effetti allo scadere del periodo specificato dopo la ricezione della notifica da parte del depositario.
3. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente protocollo continua ad applicarsi, come se la dichiarazione successiva non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui la dichiarazione successiva ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXII — Ritiro delle dichiarazioni

1. Ogni Stato parte che ha fatto una dichiarazione in base al presente protocollo, ad eccezione di una dichiarazione fatta conformemente all'articolo XXIX in virtù dell'articolo 60 della convenzione, può in ogni momento ritirarla mediante una notifica indirizzata al depositario. Tale ritiro produce i suoi effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.
2. Nonostante il paragrafo precedente, il presente protocollo continua ad applicarsi, come se il ritiro della dichiarazione non fosse stato fatto, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui il ritiro della dichiarazione ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXIII — Denunce

1. Ogni Stato parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica per iscritto al depositario.
2. La denuncia produce effetti il primo giorno del mese successivo al dodicesimo mese da quando la notifica è stata ricevuta dal depositario.
3. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente protocollo continua ad applicarsi, come se tale denuncia non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui tale denuncia ha prodotto i suoi effetti.
4. Una dichiarazione successiva resa da uno Stato parte ai sensi dell'articolo II, che indica che il protocollo non si applica ad uno o più allegati, è considerata essere una denuncia del protocollo in relazione a tale allegato.

Articolo XXXIV — Conferenza di valutazione, emendamenti e questioni connesse

1. In consultazione con l'autorità di sorveglianza il depositario prepara annualmente, o alla scadenza altrimenti richiesta dalle circostanze, rapporti per gli Stati parte che riguardino il modo in cui il regime internazionale stabilito nella convenzione, così come emendata dal presente protocollo, ha operato nella pratica. Nel preparare tali rapporti, il depositario tiene conto delle relazioni dell'autorità di sorveglianza relative al funzionamento del sistema internazionale di iscrizione.
2. Alla richiesta di non meno del venticinque per cento degli Stati parte, il depositario può di volta in volta organizzare, in consultazione con l'autorità di sorveglianza, conferenze di valutazione degli Stati parte al fine di esaminare:
 - (a) l'applicazione pratica della convenzione come emendata dal presente protocollo e la misura in cui essa effettivamente facilita il finanziamento garantito da beni dell'impresa e il leasing dei beni coperti dal suo campo di applicazione;
 - (b) l'interpretazione giudiziaria e l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei regolamenti;

- (c) il funzionamento del sistema internazionale di iscrizione, le attività del conservatore e la supervisione sullo stesso operata dall'autorità di sorveglianza, tenendo in considerazione i rapporti di quest'ultima, e
 - (d) l'opportunità di apportare modifiche al presente protocollo, compresi gli allegati, o alle disposizioni concernenti il registro internazionale.
3. Ogni emendamento al presente protocollo a norma del presente articolo deve essere approvato da una maggioranza di almeno due terzi degli Stati parte partecipanti alla conferenza indicata al paragrafo precedente ed entra successivamente in vigore nei confronti degli Stati parte che lo hanno ratificato, accettato o approvato dopo la ratifica, accettazione o approvazione di cinque Stati parte conformemente alle disposizioni dell'articolo XXV relative alla sua entrata in vigore.

Articolo XXXV – Aggiustamenti dei codici del sistema armonizzato figuranti negli allegati a seguito di una revisione di tale sistema

1. Dopo l'accettazione di una revisione del sistema armonizzato, il depositario consulta l'Organizzazione mondiale delle dogane e l'autorità di sorveglianza in merito ai codici del sistema armonizzato elencati negli allegati che potrebbero essere interessati dalla revisione.
2. Entro tre mesi dall'accettazione di una revisione del sistema armonizzato, il depositario invia a tutti gli Stati contraenti una notifica che li informa di tale revisione. La notifica indica se la revisione inciderà su alcuni dei codici del sistema armonizzato figuranti negli allegati, e propone gli aggiustamenti necessari di tali codici per garantire che gli allegati continuino ad essere allineati al sistema armonizzato e per ridurre al minimo i cambiamenti che la sua revisione comporta sull'applicazione del protocollo al materiale. La notifica deve specificare la data entro la quale devono essere formulate, ai sensi del paragrafo 3, le eventuali obiezioni alla proposta del depositario.
3. Si ritiene che ogni aggiustamento dei codici del sistema armonizzato figuranti negli allegati, oggetto di una proposta del depositario presentata entro il termine di cui al paragrafo precedente, sia adottato dagli Stati contraenti a meno che, entro nove mesi dall'accettazione della revisione del sistema armonizzato, il depositario non riceva obiezioni a tale proposta di aggiustamento da almeno un terzo degli Stati contraenti. Ogni obiezione deve specificare ogni aggiustamento cui si riferisce e deve applicarsi a tale aggiustamento nella sua totalità.
4. Se il depositario, entro il periodo specificato al paragrafo precedente, riceve obiezioni da almeno un terzo degli Stati contraenti ad un aggiustamento proposto, convoca una riunione degli Stati contraenti per esaminare l'aggiustamento in questione. Il depositario si adopera per convocare la riunione entro tre mesi dalla scadenza del periodo specificato al paragrafo precedente.
5. Gli Stati contraenti che partecipano a una riunione convocata ai sensi del paragrafo precedente si adoperano al massimo per raggiungere un accordo per consenso. In assenza di un accordo, l'aggiustamento è adottato solo se approvato con un voto a maggioranza di due terzi degli Stati contraenti partecipanti e votanti alla riunione.

Fermi restando i paragrafi 7 e 8, gli accordi e le decisioni adottati alla riunione degli Stati contraenti sono vincolanti per tutti gli Stati contraenti.

6. Scaduto il termine di cui al paragrafo 3, o, se applicabile, alla conclusione di una riunione degli Stati contraenti ai sensi del paragrafo 4, il depositario invia a tutti gli Stati contraenti una notifica che indica quali degli aggiustamenti proposti sono stati adottati e quali non sono stati adottati. Fermi restando i paragrafi 7 e 8, gli aggiustamenti adottati entrano in vigore dodici mesi a decorrere dalla data in cui il depositario invia agli Stati contraenti la notifica relativa a tali aggiustamenti oppure dalla data di entrata in vigore della revisione del sistema armonizzato, se questa è posteriore.
7. Durante il periodo di attuazione uno Stato contraente può, tramite notifica da far pervenire al depositario almeno trenta giorni prima dello scadere del periodo di attuazione, prorogare di sei mesi la data in cui gli aggiustamenti entreranno in vigore nei propri confronti. Uno Stato contraente può prorogare successivamente tale entrata in vigore per periodi di sei mesi tramite notifica da far pervenire al depositario almeno trenta giorni prima dello scadere del periodo in corso.
8. Durante il periodo di attuazione o durante ogni successivo periodo di proroga di sei mesi ai sensi del paragrafo precedente uno Stato contraente può, tramite notifica da far pervenire al depositario almeno trenta giorni prima dello scadere del periodo di attuazione o di ogni periodo successivo, individuare uno o più aggiustamenti ai codici del sistema armonizzato figuranti negli allegati che non entreranno in vigore nei propri confronti. Uno Stato contraente che abbia proceduto all'invio di una tale notifica al depositario può successivamente, in ogni momento, ai sensi del presente paragrafo, ritirarla in relazione a uno o più aggiustamenti tramite notifica al depositario, nel qual caso l'aggiustamento o gli aggiustamenti in questione entreranno in vigore nei confronti di tale Stato trenta giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del depositario.
9. Un nuovo Stato contraente gode di tutti i diritti e vantaggi degli Stati contraenti ai sensi del presente articolo, compreso il diritto di formulare obiezioni ai sensi del paragrafo 3, di partecipare e votare a una riunione ai sensi dei paragrafi 4 e 5, di prorogare le date ai sensi del paragrafo 7, e di inviare le notifiche previste dal paragrafo precedente. Nonostante la frase precedente, per intraprendere le misure previste dal presente articolo un nuovo Stato contraente ha a disposizione solo il tempo che resta a tal fine, eventualmente, agli altri Stati contraenti.
10. Fermo restando l'articolo 60 della Convenzione e l'articolo XXVII del presente protocollo, ogni aggiustamento dei codici del sistema armonizzato figuranti negli allegati ai sensi del presente articolo non incide sui diritti e le garanzie sorti prima della data in cui l'aggiustamento entra in vigore.

Articolo XXXVI – Modifiche degli allegati

1. Il presente articolo si applica alle modifiche degli allegati diverse dagli aggiustamenti dei codici del sistema armonizzato disciplinati dall'articolo XXXV.
2. Qualora, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, riceva una proposta di Stati contraenti, il depositario, nei termini previsti al paragrafo 3 o al paragrafo 5, invia a tutti gli Stati contraenti una notifica di tale proposta. La notifica

individua i codici del sistema armonizzato su cui la proposta eventualmente inciderebbe e descrive ogni modifica proposta degli allegati. La notifica deve specificare la data entro la quale devono essere formulate, ai sensi dei paragrafi 4 o 5, le eventuali obiezioni alla proposta di Stati contraenti.

3. Fermo restando il paragrafo 5, il depositario, contestualmente all'invio agli Stati contraenti di una proposta del depositario ai sensi dell'articolo XXXV, paragrafo 2, trasmette agli Stati contraenti una notifica di ogni proposta di Stati contraenti da esso ricevuta e non ancora inviata a tali Stati.
4. Fermo restando il paragrafo 5, ogni modifica degli allegati oggetto di una proposta di Stati contraenti di cui al paragrafo precedente si ritiene adottata dagli Stati contraenti a meno che, entro il termine indicato per la presentazione di obiezioni di cui all'articolo XXXV, paragrafo 3, il depositario non riceva obiezioni a tale proposta di modifica da almeno il 25 per cento degli Stati contraenti. Ogni obiezione deve specificare ogni modifica cui si riferisce e deve applicarsi a tale modifica nella sua totalità.
5. A sua unica discrezionalità, il depositario può scegliere di inviare agli Stati contraenti, in un momento diverso da quello indicato al paragrafo 3, una notifica di ogni proposta di Stati contraenti da esso ricevuta e non ancora inviata a tali Stati. In tal caso, ogni modifica degli allegati oggetto di una o più proposte di Stati contraenti si ritiene adottata dagli Stati contraenti a meno che, entro il termine indicato nella notifica, il depositario non riceva obiezioni a tale proposta di modifica da almeno il 25 per cento degli Stati contraenti. Il termine indicato nella notifica è di almeno nove mesi dopo l'ultimo ricevimento, da parte del depositario, di una proposta di Stati contraenti. Ogni obiezione deve specificare ogni modifica cui si riferisce e deve applicarsi a tale modifica nella sua totalità.
6. Se il depositario, entro il periodo specificato al paragrafo 4 o al paragrafo 5, riceve obiezioni da almeno il 25 per cento degli Stati contraenti ad una modifica proposta, convoca una riunione degli Stati contraenti per esaminare la modifica in questione. Il depositario si adopera per convocare la riunione entro tre mesi dalla scadenza del periodo specificato al paragrafo 4 o al paragrafo 5.
7. Gli Stati contraenti che partecipano a una riunione convocata ai sensi del paragrafo precedente si adoperano al massimo per raggiungere un accordo per consenso. In assenza di un accordo, la modifica è adottata solo se approvata con un voto a maggioranza di due terzi degli Stati contraenti partecipanti e votanti alla riunione. Fermi restando i paragrafi 9 e 10, gli accordi e le decisioni adottati alla riunione degli Stati contraenti sono vincolanti per tutti gli Stati contraenti.
8. Scaduto il termine di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5, o, se applicabile, alla conclusione di una riunione degli Stati contraenti ai sensi del paragrafo 6, il depositario invia a tutti gli Stati contraenti una notifica che indica quali delle modifiche proposte sono stati adottate e quali non sono stati adottate. Fermi restando i paragrafi 9 e 10, le modifiche adottate entrano in vigore dodici mesi a decorrere dalla data in cui il depositario invia la notifica agli Stati contraenti.
9. Durante il periodo di attuazione uno Stato contraente può, tramite notifica da far pervenire al depositario almeno trenta giorni prima dello scadere del periodo di attuazione, prorogare di sei mesi la data in cui le modifiche entreranno in vigore nei propri confronti. Uno Stato contraente può prorogare successivamente tale entrata in

vigore per periodi di sei mesi tramite notifica da far pervenire al depositario almeno trenta giorni prima dello scadere del periodo in corso.

10. Durante il periodo di attuazione o durante ogni successivo periodo di proroga di sei mesi ai sensi del paragrafo precedente uno Stato contraente può, tramite notifica da far pervenire al depositario almeno trenta giorni prima dello scadere del periodo di attuazione o di ogni periodo successivo, individuare una o più modifiche degli allegati che non entreranno in vigore nei propri confronti. Uno Stato contraente che abbia proceduto all'invio di una tale notifica al depositario può successivamente, in ogni momento, ai sensi del presente paragrafo, ritirla in relazione a una o più modifiche tramite notifica al depositario, nel qual caso la modifica o le modifiche in questione entreranno in vigore nei confronti di tale Stato trenta giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del depositario.
11. Un nuovo Stato contraente gode di tutti i diritti e vantaggi degli Stati contraenti ai sensi del presente articolo, compreso il diritto di formulare obiezioni ai sensi del paragrafo 4 o del paragrafo 5, di partecipare e votare a una riunione ai sensi dei paragrafi 6 e 7, di prorogare le date ai sensi del paragrafo 9, e di inviare le notifiche previste dal paragrafo precedente. Nonostante la frase precedente, per intraprendere le misure previste dal presente articolo un nuovo Stato contraente ha a disposizione solo il tempo che resta a tal fine, eventualmente, agli altri Stati contraenti.
12. Fermo restando l'articolo 60 della Convenzione e l'articolo XXVII del presente protocollo, ogni modifica degli allegati ai sensi del presente articolo non incide sui diritti e le garanzie sorti prima della data in cui la modifica entra in vigore.

Articolo XXXVII — Il depositario e le sue funzioni

1. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), che è designato come depositario.
2. Il depositario:
 - (a) informa tutti gli Stati contraenti:
 - (i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data della firma o del deposito;
 - (ii) della data del deposito del certificato di cui all'articolo XXV, paragrafo 1, lettera b);
 - (iii) della data di entrata in vigore del presente protocollo;
 - (iiii) di qualsiasi dichiarazione effettuata in base al presente protocollo e della relativa data;
 - (iiiii) del ritiro o dell'emendamento di qualsiasi dichiarazione, e della data del ritiro o dell'emendamento, e
 - (iiiii) della notifica di ogni denuncia del presente protocollo, della data della denuncia e del momento in cui la stessa produce effetto;
 - (b) trasmette le copie certificate del presente protocollo a tutti gli Stati contraenti;

- (c) fornisce all'autorità di sorveglianza e al conservatore copia di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, li informa della data del rispettivo deposito, di ogni dichiarazione o ritiro o emendamento di una dichiarazione e di ogni notifica di denuncia, insieme con la data relativa, così che le informazioni ivi contenute possano essere facilmente e integralmente disponibili e assiste nell'adempimento di ogni obbligo rilevante per garantire il corretto funzionamento del registro;
- (d) informa l'autorità di sorveglianza e il conservatore di ogni procedimento in corso ai sensi dell'articolo XXXV o dell'articolo XXXVI e del loro esito;
- (e) informa i nuovi Stati contraenti di ogni procedimento in corso ai sensi dell'articolo XXXV o dell'articolo XXXVI;
- (f) adempie le funzioni collegate alla modifica degli allegati, di cui agli articoli XXXIV, XXXV e XXXVI, e
- (g) adempie le altre funzioni usuali dei depositari.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente abilitati a tal fine hanno firmato il presente protocollo.

FATTO a Pretoria, il 22 novembre dell'anno 2019, in un solo esemplare di cui i testi in inglese e francese saranno ugualmente autentici alla conclusione della verifica effettuata, quanto alla concordanza dei testi fra loro, dal segretariato della conferenza sotto l'autorità del presidente della conferenza entro 90 giorni dal presente atto.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 — MATERIALE MINERARIO

In conformità all'articolo II, la convenzione si applica al materiale minerario che rientra nei codici del sistema armonizzato figuranti al presente allegato.

820713: Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio - Utensili di perforazione o di sondaggio -- con parte operante di cermet.

842831: Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) - altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci - appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei.

842911: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Apripista (bulldozers, angledozers) - su cingoli

842919: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Apripista (bulldozers, angledozers) - altri

842920: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Livellatrici

842951: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici - Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale

842952: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici - Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°

842959: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici - altri

843010: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - Battipali e macchine per l'estrazione dei pali

843031: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie - semoventi

843039: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie - altre

843041: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - altre macchine di sondaggio o di perforazione - semoventi

843049: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - altre macchine di sondaggio o di perforazione - altre

843050: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - altre macchine ed apparecchi, semoventi

843061: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - altre macchine ed apparecchi, non semoventi - Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno

843069: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - altre macchine ed apparecchi, non semoventi - altri

847410: Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia - Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare

847420: Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia - Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare

847431: Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia - Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare - Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento

870130: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - Trattori a cingoli

870192: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - altri, di potenza del motore - superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

870193: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - altri, di potenza del motore - superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

870194: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - altri, di potenza del motore - superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 130 kW

870195: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - altri, di potenza del motore - superiore a 130 kW

870410: Autoveicoli per il trasporto di merci - Autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale

ALLEGATO 2 — MATERIALE AGRICOLO

In conformità all'articolo II, la convenzione si applica al materiale agricolo che rientra nei codici del sistema armonizzato figuranti al presente allegato.

842449: Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto - Irroratrici nebulizzatrici per l'agricoltura e l'orticoltura - altri

842482: Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto - altri apparecchi - per l'agricoltura o l'orticoltura

842911: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Apripista (bulldozers, angledozers) - su cingoli

842919: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Apripista (bulldozers, angledozers) - altri

842920: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Livellatrici

842930: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Ruspe spianatrici

842940: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Compattatori e rulli compressori

842951: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici - Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale

842952: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici - Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°

842959: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici - altri

843049: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - altre macchine di sondaggio o di perforazione - altre

843050: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - altre macchine ed apparecchi, semoventi

843210: Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi - Aratri

843221: Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi - Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici - Erpici a dischi (polverizzatori)

843229: Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi - Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici - altri

843231: Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi - Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici - Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici senza fresatura

843239: Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi - Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici - altri

843241: Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi - Spanditori di letame e distributori di concimi - Spanditori di letame

843242: Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi - Spanditori di letame e distributori di concimi - Distributori di concimi

843320: Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 - Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore

843330: Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 - altre macchine ed apparecchi da fienagione

843340: Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 - Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici

843351: Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 - altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura - Mietitrici-trebbiatrici

843353: Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 - altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura - Macchine per la raccolta di radici o tuberi

843359: Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 - altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura - altri

843360: Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 - Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli

843410: Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte - Mungitrici

843680: Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura - Altre macchine ed apparecchi

843710: Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria - Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi

870130: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - Trattori a cingoli

870192: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - altri, di potenza del motore - superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

870193: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - altri, di potenza del motore - superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

870194: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - altri, di potenza del motore - superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 130 kW

870195: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - altri, di potenza del motore - superiore a 130 kW

870410: Autoveicoli per il trasporto di merci - Autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale

871620: Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti -

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

ALLEGATO 3 — MATERIALE DA COSTRUZIONE

In conformità all'articolo II, la convenzione si applica al materiale da costruzione che rientra nei codici del sistema armonizzato figuranti al presente allegato.

820713: Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio - Utensili di perforazione o di sondaggio - con parte operante di cermet

841340: Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi - Pompe per calcestruzzo

842620: Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru - Gru a torre

842641: Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru - altre macchine ed apparecchi, semoventi - su pneumatici

842649: Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru - altre macchine ed apparecchi, semoventi - altri

842911: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Apripista (bulldozers, angledozers) - su cingoli

842919: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Apripista (bulldozers, angledozers) - altri

842920: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Livellatrici

842930: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Ruspe spianatrici

842940: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Compattatori e rulli compressori

842951: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici - Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale

842952: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici - Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°

842959: Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici - altri

843010: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - Battipali e macchine per l'estrazione dei pali

843031: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie - semoventi

843039: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie - altre

843041: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - altre macchine di sondaggio o di perforazione - semoventi

843049: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - altre macchine di sondaggio o di perforazione - altre

843050: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - altre macchine ed apparecchi, semoventi

843061: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - altre macchine ed apparecchi, non semoventi - Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno

843069: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve - altre macchine ed apparecchi, non semoventi - altri

847410: Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia - Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare

847420: Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia - Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare

847431: Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia - Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare - Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento

847432: Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia - Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare - Macchine per mescolare le materie minerali al bitume

847910: Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo - Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi

847982: Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo - altre macchine ed apparecchi - per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare

870130: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - Trattori a cingoli

870192: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - altri, di potenza del motore - superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

870193: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - altri, di potenza del motore - superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

870194: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - altri, di potenza del motore - superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 130 kW

870195: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - altri, di potenza del motore - superiore a 130 kW

870410: Autoveicoli per il trasporto di merci - Autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale

870510: Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spaiatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) - Gru-automobili

870540: Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spaiatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) - Autocarri betoniere